

## L'OMICIDIO PER PIETÀ

Ogni tanto la cronaca porta dolorosamente alla luce qualche nuovo episodio di omicidio per pietà o, come si usa dire (la parola fu coniata da Francesco Bacone), di «eutanasia» provocata. E tutti sanno qual è la risposta che la religione cattolica ha dato, nella forma piú chiara e recisa, al quesito se sia lecito procurare a se stessi o ad altri, quando la morte sembri ormai ineluttabile, una fine sollecita, dolce, indolore. Risposta negativa, ovviamente; nella quale concordano, a prescindere dal credo religioso, la maggior parte dei moralisti e dei medici. Ciò non toglie che, sopra tutto nei paesi anglosassoni, si siano levate voci (anche di pastori protestanti) a favore dell'eutanasia. Esistono in quei paesi anche associazioni per la «buona morte», né sono mancate proposte di legge.

Le ragioni dei sostenitori dell'eutanasia partono dal presupposto (contestato, peraltro, da molti medici) che giunga un momento, nel decorso delle malattie, in cui la morte si presenta sicura. Abbreviare le sofferenze del paziente non costituirebbe dunque un delitto, sopra tutto se il paziente, come spesso succede, lo chiedesse. L'omicida per pietà dovrebbe essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

Ora, tralasciamo ogni considerazione di carattere religioso, morale, ideologico, e veniamo ad esaminare la questione sul piano strettamente giuridico.

Cominceremo, innanzitutto, col dire che il codice penale italiano non offre alcuna possibilità di assolvere per inesistenza di reato l'uccisore per misericordia. Tutt'al piú costui potrebbe usufruire dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale da cui sia stato indotto al delitto (art. 62 n. 1 del co-

dice penale). Ma il delitto di omicidio vi sarebbe in ogni caso, e sarebbe punibile come omicidio doloso, se non addirittura, in taluni casi, premeditato.

Questo, come suol dirsi, *de iure còndito*, cioè in base al diritto vigente. Ma *de iure condèndo*, cioè in sede di riforma del codice penale, come va trattato l'omicidio per pietà? Ed alcuni giuristi rispondono: va trattato come forma attenuata di omicidio, punibile con una pena notevolmente inferiore a quella ordinaria. L'argomento che si suole portare a favore di questa tesi è che il nostro sistema penale già conosce almeno un'altra forma attenuata di omicidio, che è l'omicidio del consenziente, regolato dall'art. 579 del codice penale e punito con la reclusione da 6 a 15 anni, che si verifica appunto quando si cagiona la morte di una persona col suo consenso, sempre che non si tratti di un minore degli anni diciotto, di un minorato psichico o di soggetto il cui consenso sia stato ottenuto con violenza, suggestione o inganno. Si è detto: se in questo caso il legislatore penale si è mostrato tanto meno severo della regola, a maggior ragione egli dovrà, in sede di riforma del codice, mostrarsi piú pietoso nei confronti di colui che allevia con la morte le sofferenze di un ammalato incurabile.

Sempre restando sul terreno strettamente giuridico, dirò francamente che queste considerazioni non mi convincono troppo. Abbiamo visto con quanta minuziosa accuratezza il codice limiti la configurabilità dell'omicidio del consenziente. L'analogia con l'omicidio per pietà, anche nell'ipotesi di morte invocata dall'ammalato (che è persona spesso minorata psichicamente dalle sofferenze), è un'analogia assai vaga. Una pena ridotta per l'omicida «pietoso» non può essere, quindi giustificata da argomenti analogici, ma deve essere fondata su argomenti del tutto autonomi e propri all'ipotesi considerata, se ve ne sono.

Ma ve ne sono di questi argomenti? A mio parere, no. Ho già detto che nulla vieta al giudice di applicare all'omicida per pietà l'attenuante dell'art. 62 n. 1, nell'ipotesi in cui essa effettivamente concorra. Chi ha seguito da vicino i processi

di eutanasia, sa anche che i giudici si sono sforzati il piú delle volte di ravvisare quell'attenuante anche dove, in effetti, essa non esisteva affatto. Ad ogni modo, se l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale non sussiste, io negherei che sia corretto e opportuno trattare l'omicida cosí detto «per pietà» in maniera piú tenue di qualunque altro omicida doloso. L'ammalato che gli ha chiesto di morire non era *compos sui*, cioè nel pieno delle sue facoltà mentali e decisionali (se lo fosse stato, si verserebbe nella diversa ipotesi dell'omicidio del consenziente). L'ammalato che non gli ha chiesto di morire forse voleva invece vivere, almeno quel tanto che gli sarebbe bastato per provvedere alle sue pratiche religiose, per decidersi a confessare reati commessi, per fare o riformare un testamento e cosí via dicendo. E non mi opponete che queste difficoltà sarebbero superate nell'ipotesi del cosí detto «testamento biologico», cioè nell'ipotesi che l'ammalato abbia predisposto con testamento, quando era ancora pienamente sano di corpo e di mente, la sua morte in caso clinicamente disperato. Non si tratterebbe nemmeno, a volerlo accontentare, di omicidio del consenziente: sia perché il testamento può contenere disposizioni vevoli solo «dopo la morte», sia perché, quando il caso è clinicamente disperato, un consenso valido del paziente è difficilmente configurabile.

La morte era data per certa dai medici, ma, a prescindere dalla possibilità dei miracoli, anche i medici possono in qualche caso sbagliare. Che rimane a favore dell'omicida per pietà, in queste condizioni? È pietà dell'ammalato la sua, o non piuttosto pietà di se stesso? Altruismo o egoismo?

Non voglio dire, di certo, che si tratti sempre di egoismo. Voglio solo segnalare che può anche trattarsi di egoismo. È questo, è doveroso concluderlo, basta.